

## Condizioni di fornitura e pagamento

### I Validità / Stipula del contratto

1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano i rapporti tra Clauss Markisen AG (di seguito **CM**) e i suoi clienti e valgono per tutti gli ordini – anche futuri – ad essa trasmessi. Trasmettendo un ordine, l'ordinante accetta le condizioni generali di contratto di **CM**.

L'aggiornamento dei listini prezzo della società **CM** non avviene annualmente in automatico.

Acquistando dei prodotti **CM**, il cliente conferma d'avere preso nota che le condizioni generali di vendita, di consegna e di pagamento, sono da consultare sul nostro sito web [www.clauss-markisen.ch](http://www.clauss-markisen.ch).

**CM** dichiara qui espressamente di non accettare la validità delle condizioni dell'ordinante, qualora esse non coincidano con le presenti. Le condizioni dell'ordinante non assumono carattere vincolante per **CM** neppure in mancanza di un suo rinnovato ed esplicito rifiuto.

2. Per le modifiche e le aggiunte alle presenti condizioni generali e per la rinuncia al requisito della forma scritta, è necessaria la conferma scritta da parte di **CM**.
3. I dati sulle dimensioni e il peso, le immagini e i disegni (in particolare nell'E-Commerce Shop riservato ai rivenditori specializzati) hanno un solo scopo indicativo, se non definiti espressamente vincolanti.

I preventivi di costo, i disegni e gli altri documenti dell'offerta possono essere resi accessibili a terzi solo previo autorizzazione scritta. **CM** si riserva il diritto di adire le vie legali in qualsiasi caso di violazione delle disposizioni.

### II Offerta / Ordine

1. Le offerte non sono vincolanti. Il contratto viene in essere solo con la conferma dell'ordine da parte di **CM**. Le offerte revocate o rielaborate non autorizzano il cliente a far valere alcun diritto nei confronti di **CM**. I documenti eventualmente consegnati insieme all'offerta, come cataloghi, prospetti, illustrazioni ecc. contengono solo dati e descrizioni di carattere indicativo.
2. È determinante solo la conferma scritta dell'ordine da parte di **CM**. Un eventuale elenco di prestazioni consegnate dall'ordinante è determinante solo se espressamente confermato per iscritto da **CM**. **CM** si riserva il diritto di apportare modifiche all'oggetto della fornitura a seguito di ulteriori sviluppi tecnici. **CM** ha inoltre il diritto di consegnare la versione più attuale di ogni prodotto, anche senza precedente notifica.
3. **MHZ** conferma ogni ordine per iscritto. Per il contratto sono determinanti e vincolanti esclusivamente i dati indicati sulla conferma dell'ordine. Le richieste di modifica dei dati sulla conferma dell'ordine devono essere comunicate a **CM** nei giorni lavorativi entro 24 ore dal ricevimento della conferma dell'ordine. In assenza di una comunicazione entro i termini previsti, il cliente accetta le condizioni generali di contratto e il contenuto della conferma dell'ordine.
4. Se non diversamente concordato per iscritto, le prestazioni di montaggio non fanno parte dell'entità della fornitura. Le prestazioni di montaggio, concordate per singoli casi specifici, saranno fatturate secondo la tariffa oraria di **CM**, se non diversamente concordato.
5. Per ordini di valore netto inferiore a CHF 25.- (dopo lo sconto), **CM** si riserva il diritto di addebitare un supplemento per quantitativi minimi pari a CHF 10.-. Ciò non vale per gli ordini effettuati mediante l'E-Commerce Shop, trasmessi cliccando sull'apposito pulsante per gli ordini.
6. E responsabilità del rivenditore da determinare se i prodotti ordinati devono essere equipaggiati secondo la norma SN EN 13120 + A1: 2014 (e successive edizioni) con sistema di anti strangolamento. Il desiderio di dotare il prodotto con il sistema di anti strangolamento deve essere dichiarato al momento dell'ordine. Ciò vale anche per il caso in cui la consulenza e/o il rilievo delle misure non sono avvenute dal rivenditore stesso.

### III Prezzi

1. I nostri prezzi si intendono in CHF franco fabbrica o magazzino esclusi di trasporto e l'assicurazione sul trasporto. I nostri listini con prezzi di vendita sono da intendersi come prezzi consigliati IVA esclusa. Questi prezzi valgono come prezzi lordi di base nei confronti del rivenditore e sottoposti ad uno sconto (lordo meno sconto). Al prezzo netto va aggiunta l'IVA vigente. I nostri listini con prezzi netti si intendono come prezzi

d'acquisto IVA esclusa. I prezzi netti costituiscono la base di calcolo dei costi di trasporto (vedi informazioni sulla consegna).

2. Gli aumenti del prezzo del materiale, gli aumenti del costo del personale e gli aumenti dei costi non calcolabili, verificatisi tra la stipula del contratto e la consegna, possono essere a loro volta addebitati all'ordinante. Tale condizione non si applica alle merci e alle prestazioni consegnate o fornite entro 4 mesi dalla stipula del contratto.

3. Nel caso in cui **CM** accetti le successive modifiche richieste dal cliente, essa avrà il diritto di addebitare il maggiore dispendio alle sue tariffe e ai suoi costi, in particolare per le versioni speciali.

Per gli ordini la cui esecuzione eccede un periodo di tre mesi, **CM** si riserva il diritto di adeguare i prezzi alle mutate condizioni economiche.

### IV Condizioni di pagamento (in assenza di diversi accordi scritti)

1. Se non diversamente concordato per iscritto, i pagamenti devono essere effettuati su uno dei conti bancari indicati:

– entro 30 giorni dalla data della fattura al netto, senza alcuna deduzione

2. In caso di ritardo nel pagamento, trascorsi 30 giorni **CM** si riserva il diritto di conteggiare gli interessi di mora nella misura solitamente applicata nel settore (CO 104 III). Nel caso di fatture non saldate al terzo livello di sollecito, è esclusa la deduzione dello sconto per le fatture successive. Dal secondo sollecito è inoltre applicato un importo di CHF 25.- per ogni sollecito a titolo di recupero spese. In caso di ritardato pagamento, **CM** si riserva il diritto di effettuare nuove consegne solo contro pagamento anticipato. In presenza di un notevole deterioramento della correttezza commerciale del cliente, **CM** ha il diritto di richiedere pagamenti anticipati o garanzie o di recedere da ogni impegno concordato, trascorso un termine adeguato. L'attuazione di tali misure, in presenza delle condizioni sopra descritte, è consentita anche in caso di diverse condizioni di pagamento precedentemente stabilite per iscritto.
3. In generale, **CM** si riserva il diritto di concedere al cliente una linea di credito dipendente dalla solvibilità e, al superamento di tale linea di credito (a causa di ordini nuovi o aperti o fatture insolute), di richiedere il pagamento anticipato parziale o totale.
4. In assenza di autorizzazione scritta da parte di **CM**, il cliente non ha la facoltà di compensare i propri crediti nei confronti di **CM** con le fatture da essa emesse. Le richieste di garanzia e i reclami non autorizzano il cliente a richiedere alcun indennizzo e non lo esonerano dal pagamento completo e puntuale delle fatture emesse da **CM**.

5. Per gli ordini di grande volume, **CM** si riserva il diritto di richiedere le seguenti modalità di pagamento, se non diversamente stabilito per iscritto:
  - per un volume > 20'000 CHF 30% alla conferma dell'ordine e saldo a 30 giorni dalla data della fattura
  - per un volume > 50'000 CHF 30% alla conferma dell'ordine, 30% alla consegna e saldo a 30 giorni dalla data della fattura

6. **CM** si riserva il diritto di rendere disponibili le esperienze di pagamento in un database.

### V Consegne

1. La data di consegna indicata nella conferma dell'ordine, in particolare per le versioni speciali dei prodotti, non è vincolante ed è puramente indicativa.
2. Il termine di consegna è vincolante solo se confermato come tale per iscritto da **CM** in un apposito documento (non nella normale conferma dell'ordine). Tale termine decorre dal giorno in cui **CM** è in possesso dei dati dell'ordine chiariti in ogni aspetto, in particolare gli aspetti tecnici e le dimensioni, e qualora sia pervenuto l'acconto eventualmente pattuito. Nel caso in cui il cliente richieda delle modifiche dopo la conferma dell'ordine da parte di **CM**, il termine di consegna sarà prolungato in modo congruo.

3. I termini di consegna sono inoltre posticipati in caso di forza maggiore, conflitto armato, sciopero, serrata, agitazioni politiche, disagi nei trasporti, disposizioni delle autorità ecc. e nel caso si verificano ostacoli imprevedibili e indipendenti dalla volontà del fornitore, siano essi relativi allo stabilimento del fornitore o ai suoi subfornitori (es. guasti, incendio, difficoltà imprevedibili

nell'approvvigionamento del materiale ecc.). La proroga dei termini di consegna coincide con la durata degli impedimenti più un adeguato periodo di preparazione. Le consegne tardive a seguito di ritardo nell'approvvigionamento del materiale, interruzione dell'esercizio o forza maggiore non danno origine ad alcuna richiesta di indennizzo.

4. Se non diversamente concordato per iscritto da **CM**, non sono previste consegne parziali (in senso logistico) su richiesta del cliente. Per le consegne parziali, **CM** ha facoltà di richiedere eventuali acconti adeguati o di addebitare ulteriori costi di logistica.
5. In caso di ritardo nella consegna imputabile a **CM**, il cliente può recedere dal contratto solo dopo che è stato definito un adeguato termine successivo e mediante esplicita minaccia scritta di rifiuto. Il diritto di recesso del cliente decade tuttavia nel caso in cui la merce ordinata sia stata fabbricata appositamente per lui e nel caso in cui la lavorazione sia già iniziata.

6. Salvo diversi diritti di garanzia conformemente alla seguente cifra VIII, l'ordinante non ha facoltà di restituire/rispedire le consegne di **CM**, in assenza di precedente autorizzazione scritta. Nel caso in cui **CM** accetti il reso merce al di fuori di eventuali diritti di garanzia, ciò avviene conformemente alle disposizioni definite alla cifra IX, punto 2.

7. **CM** è autorizzata a richiedere l'esecuzione di collaudi parziali per le consegne o le prestazioni parziali ritenute concluse e autonomamente funzionali. Ogni collaudo (anche parziale) della merce consegnata o delle prestazioni fornite deve essere eseguito immediatamente dall'ordinante al ricevimento della comunicazione di ultimazione. **CM** si riserva il diritto di partecipare a qualsiasi collaudo.

Le forniture o prestazioni sono considerate accettate trascorsi 10 giorni dal momento della comunicazione di ultimazione o dall'emissione della fattura.

### VI Spedizione / Imballaggio

1. In assenza di diversi accordi scritti, all'interno della Svizzera **CM** esegue le consegne alle condizioni dichiarate negli attuali documenti di vendita.

2. Le consegne al consumatore finale o le consegne effettuate invano presso il rivenditore nonostante l'invio separato di un apposito avviso da parte di **CM** (oltre ai dati della conferma dell'ordine) saranno addebitate in più.

3. Le spedizioni effettuate per espresso o corriere su richiesta del cliente saranno conteggiate in aggiunta ai costi propri.

Le spese ulteriori per l'imballaggio sostenute a tale scopo (eccedenti quelle per l'imballaggio standard) sono a carico del destinatario.

### VII Trasferimento del rischio

1. Per la consegna della merce da parte di **CM**, **CM** risponde solo per eventuali danni fino allo scarico della merce nel luogo stabilito. La messa a disposizione di personale eventualmente necessario (peso notevole ecc.) nonché degli strumenti necessari allo scarico compete al destinatario. **CM** non risponde dei danni causati dallo scarico improprio.

Nel caso in cui la spedizione o la consegna venga ritardata su richiesta dell'ordinante o per cause ad esso imputabili, il rischio si trasferisce all'ordinante dal giorno in cui la merce è pronta per la spedizione.

2. In caso di trasporto della merce da parte del destinatario, spetta all'acquirente provvedere all'assicurazione della merce contro danni o perdita durante il trasporto.
3. Eventuali danni durante il trasporto devono essere comunicati a **CM** e al trasportatore immediatamente al momento dell'accettazione della merce. I danni di trasporto occulti devono essere comunicati per iscritto al più tardi entro 8 giorni.

### VIII Contestazioni / Garanzia

1. L'ordinante è responsabile della correttezza e della completezza dell'eventuale documentazione fornita a **CM** per l'esecuzione dell'ordine, delle misure comunicate e in particolare di tutte le indicazioni e di tutti i dati forniti per l'esecuzione delle prestazioni. Gli errori da parte dell'ordinante non possono dare origine a contestazioni per difetti delle prestazioni fornite da **CM**.

## Condizioni di fornitura pagamento

2. Per i prodotti tessili, non è possibile escludere lievi differenze tra i lotti di produzione, in particolare di tipo cromatico, dovute alla fabbricazione. Pertanto l'ordinante non ha diritto a richiedere prestazioni di garanzia per questo motivo.

Lo stesso vale per i cambiamenti di colore, il restringimento o l'allungamento dei tessuti nell'ambito dello standard DIN, causati dall'intenso irraggiamento solare. Allo stesso modo sono inevitabili le differenze di colore e venatura per i prodotti naturali come il legno; pertanto esse non autorizzano l'ordinante a presentare reclami per la merce.

3. In caso di forniture successive di merce di colore speciale (RAL ecc.) dovranno essere corrisposti i maggiori costi relativi al colore. Dovranno inoltre essere tollerate le leggere differenze cromatiche rispetto alle forniture precedenti.

4. I difetti evidenti, le incompletezze o inesattezze della merce consegnata e/o della prestazione fornita devono essere contestati per iscritto immediatamente, al più tardi entro 10 giorni dall'esecuzione della prestazione. I difetti non evidenti devono essere contestati per iscritto al più tardi entro 10 giorni dal loro rilevamento. L'intero onere della prova per ogni contestazione, in particolare per il difetto stesso, la quantità di merce consegnata, il momento in cui è stato rilevato il difetto e la puntualità della contestazione, è a carico dell'ordinante. Gli oggetti difettosi devono essere resi disponibili per un'ispezione da parte di **cm** o dei suoi incaricati, nelle condizioni in cui si trovano al momento del rilevamento del presunto difetto. Qualora **cm** debba provvedere a una riparazione, gli oggetti difettosi devono esserle rispediti a sua richiesta.

5. **cm** provvede alla riparazione dei difetti contestati legittimamente. La scelta del tipo di riparazione, ossia eliminazione del difetto o consegna di merce sostitutiva priva di difetti, compete solo a **cm**. Nel caso in cui la riparazione non sia possibile entro un termine legale adeguato, il cliente ha facoltà di recedere dal contratto o di ridurre il prezzo/il compenso in misura adeguata. Le riparazioni da parte del cliente o di terzi devono essere precedentemente autorizzate da **cm**; in caso contrario **cm** rifiuterà di assumerne i costi e la garanzia sul prodotto decadrà.

6. Fatte salve le disposizioni seguenti („Esclusioni“) la garanzia ha una durata di 2 anni a partire dalla data della fattura. L'acquirente s'impegna a comunicare immediatamente per iscritto ogni eventuale richiesta di garanzia.

**cm** si riserva esplicitamente il diritto di provvedere alla riparazione. In assenza di precedente approvazione scritta, **cm** non assumerà le spese per gli interventi di riparazione eseguiti direttamente dall'acquirente o da terzi, inoltre decadrà la garanzia sulla merce e le prestazioni.

7. È esclusa la responsabilità per i costi di smontaggio o nuovo montaggio e per i danni direttamente o indirettamente derivanti dagli oggetti forniti, dal loro uso o dai loro difetti. I singoli interventi in garanzia o le singole forniture in garanzia non estendono la durata della garanzia per la consegna principale. Pertanto anche il pagamento della consegna principale deve avvenire puntualmente nel rispetto dei termini pattuiti.

8. Per gli interventi in garanzia da parte di **cm**, il committente deve assicurare il libero accesso al prodotto. Il committente deve provvedere ad allestire le impalcature eventualmente necessarie conformemente alle norme SUVA e alle disposizioni della polizia delle costruzioni. Sono escluse le richieste di indennizzo per i relativi danni conseguenti.

9. L'obbligo di garanzia decade in caso di modifiche o riparazioni senza la precedente autorizzazione di **cm** e di mancato rispetto delle istruzioni di montaggio o delle istruzioni per l'uso. Sono espressamente escluse tutte le richieste di risarcimento per danni diretti e indiretti (comprese le spese sostenute inutilmente dal cliente) a meno che **cm** risulti colpevole di dolo o negligenza grave.

Esclusioni

- a) Non rientrano nella garanzia i difetti conseguenti all'uso e all'impiego impropri o non corretti o a manutenzione errata, i difetti dovuti a ostacoli nell'area di movimento degli impianti ad aziona-

mento elettrico, a vandalismo, a usura naturale, i danni conseguenti all'uso con forte vento (velocità superiore a 30 km/h) o grandinate, uso con impianto ghiacciato, leggeri danni da usura, scolorimento e danni causati da pulizia.

- b) Strisce chiare, piegature e ondulazioni non riducono né il valore né la funzionalità dei tessuti parasole e non possono dare origine a contestazioni per difetti del prodotto.

- c) I prodotti con dimensioni (minima o massima per gli impianti e superficie massima in metri quadrati dei tendaggi) non comprese nella gamma illustrata nella documentazione di vendita di **cm** non rientrano nella garanzia. Il cliente accetta tacitamente la rinuncia alla garanzia qualora non presenti comunicazione scritta entro 24 ore dall'invio della conferma dell'ordine. Ciò vale anche nel caso in cui l'esclusione di garanzia non sia menzionata nella conferma dell'ordine.

- d) Le parti in ferro trattate con zincatura galvanica presentano uno strato protettivo conforme alle norme SIA. Senza un'ulteriore mano di colore da parte del committente non è possibile garantire una protezione antiruggine duratura.

- e) Non sono coperti da garanzie i danni dovuti a montaggio errato, a messa in funzione non corretta, all'uso di materiali di montaggio errati o inadeguati, a componenti dei prodotti erroneamente impiegati o a montaggio di prodotti in luoghi non adatti (es. posizioni esposte) da parte dell'ordinante o di terzi.

### IX Sostituzione e restituzione

1. Gli articoli realizzati su misura e consegnati conformemente alla conferma dell'ordine non possono essere né sostituiti né restituiti.

2. La sostituzione e la restituzione della merce è consentita in generale solo con l'approvazione di **cm**. I conseguenti costi di trasporto e imballaggio sono a carico del cliente. La merce restituita deve essere completa, in condizioni idonee per la vendita e conforme all'attuale progresso tecnologico. **cm** si riserva il diritto di imputare in fattura al cliente i costi risultanti dal controllo, dalla pulizia, dall'immagazzinamento e dallo smaltimento.

La restituzione della merce avviene esclusivamente contro accredito.

### X Riserva di proprietà

1. **cm** si riserva la proprietà dell'oggetto della fornitura fino alla completa esecuzione da parte dell'ordinante di tutte le prestazioni a favore di **cm** derivanti dall'intero rapporto commerciale.

2. In caso di lavorazione (confezionamento, montaggio ecc.) dell'oggetto della fornitura e della relativa integrazione, **cm** acquisisce la proprietà del nuovo oggetto venuto in essere nel rapporto dato dal valore della merce oggetto di riservato dominio rispetto al valore del nuovo oggetto risultante dalla lavorazione. Per il valore della merce in riservato dominio e il valore del nuovo oggetto è determinante il valore di fatturazione, o il valore di mercato, mentre per il valore della lavorazione è determinante il momento in cui essa è stata eseguita. L'ordinante opererà per **cm** durante la lavorazione, senza tuttavia acquisire alcun diritto nei confronti di **cm** a seguito della lavorazione.

3. L'ordinante deve assicurare la merce in riservato dominio contro furto, danno, distruzione e eventuale perdita (in particolare incendio e allagamento) e presentare su richiesta la prova di tale assicurazione. Deve fornire informazioni sul luogo dove è conservata la merce in riservato dominio e consentire a **cm** e ai suoi incaricati l'accesso al luogo di deposito.

4. L'ordinante è autorizzato a sottoporre a lavorazione la merce in riservato dominio nell'ambito di regolari transazioni commerciali o a cederla, a condizione che non sia in ritardo con il pagamento spettante a **cm**. A titolo di garanzia, l'ordinante trasferisce sin da ora interamente a **cm** i crediti a lui spettanti a seguito di tale cessione. In via revocabile, **cm** autorizza l'ordinante a incassare i crediti trasferiti per proprio conto e a proprio nome. Su richiesta di **cm**, l'ordinante deve rendere pubblico il trasferimento, fornire le necessarie informazioni e i necessari documenti.

5. Qualsiasi limitazione della proprietà di **cm** a causa di pigni o altri diritti di terzi sulla merce fornita con riserva di proprietà deve essere immediatamente comunicata mediante raccomandata. Lo stesso vale per l'apertura di una procedura di fallimento o compensazione. I costi e i danni sono a carico dell'ordinante.

6. **cm** ha facoltà di far iscrivere, nel registro dei patti di riserva della proprietà, una riserva di proprietà presso il domicilio del cliente. Ciò obbliga il cliente a informare immediatamente **cm** in caso di cambio di domicilio suo o della merce. Accettando la conferma dell'ordine, il cliente fornisce il proprio consenso esplicito all'iscrizione nel registro dei patti di riserva della proprietà.

### XI Varie

1. L'esclusione o la limitazione di responsabilità di **cm** previste dalle presenti condizioni generali di contratto valgono anche per la responsabilità personale dei collaboratori, dei rappresentanti e del personale incaricato di **cm**.

2. **cm** si riserva il diritto di proprietà e il diritto d'autore su documenti tecnici, disegni, fotografie, istruzioni di fabbricazione, modelli e su tutte le specifiche e le informazioni fornite all'ordinante, in qualsiasi forma e formato, in particolare anche in formato elettronico. Tali informazioni non possono essere rese accessibili a terzi senza previo consenso esplicito e scritto di **cm**. Ciò vale in particolare per la documentazione scritta contrassegnata come riservata.

3. Gli accordi specifici con il cliente (condizioni di pagamento e consegna, condizioni generali ecc.) devono solitamente essere trattati con riservatezza e non devono essere resi accessibili a terzi, né direttamente né indirettamente.

4. Senza autorizzazione esplicita scritta da parte di **cm**, non è consentito utilizzare in Internet o sui mezzi stampati né rendere disponibili a terzi il nome, la scritta, le immagini o i loghi della ditta Claus Markisen AG.

5. **cm** non sarà responsabile per eventuali danni causati da un'installazione non corretta o incompleta da parte del rivenditore o dei suoi subappaltatori. Al cliente finale devono essere consegnati le istruzioni per l'uso. Avvertimenti segnalati dal fornitore devono essere portati a conoscenza del cliente finale. La consulenza del cliente finale, l'ordinazione e il montaggio devono essere svolti secondo la norma SN EN 13120 + A1: 2016 (e successive edizioni) per la protezione di anti strangolamento dei bambini dai 0-42 mesi di età. In caso di necessità il fornitore mette a disposizione i documenti informativi per la norma SN EN 13120 + A1, nonché le istruzioni di montaggio e funzionamento.

### XII Luogo d'esecuzione / Foro competente e diritto applicabile / Disposizioni finali

1. Il luogo d'esecuzione per tutte le prestazioni è Buchs / ZH.

2. Per qualsiasi tipo di procedura sono esclusivamente competenti i tribunali presso la sede di Claus Markisen AG. Il cliente può essere citato in giudizio anche presso il suo domicilio o davanti a qualsiasi altra autorità competente. Si applica il diritto svizzero.

3. È esclusa l'applicazione del diritto di compravendita internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merce (CISG).

4. Qualora singole o più disposizioni del contratto stipulato con l'ordinante (comprese le presenti condizioni generali di contratto) dovessero risultare inefficaci, nulle o incomplete, resta salva l'efficacia delle restanti condizioni. Le parti contraenti provvederanno a completare la lacuna contrattuale o a sostituire, eventualmente nella forma adeguata, la disposizione inefficace o nulla mediante un regolamento che consenta di raggiungere lo scopo perseguito dalle disposizioni nulle, inefficaci o incomplete. Nel caso in cui l'inefficacia o la nullità di una disposizione riguardi l'entità della prestazione o il tempo (termine o scadenza) sarà necessario sostituire la disposizione inefficace o nulla con una che preveda entità giuridicamente valide.